Allegato "B" al n° 62626/27590
di Rep. Notaio MARIANNA REGA

STATUTO

della Fondazione Mons. Egisto Melchiori - E.T.S.

Art 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una Fondazione denominata

"Fondazione Mons. Egisto Melchiori – E.T.S."

La Fondazione fissa la propria sede nel Comune di Bedizzole (BS) Via S. Martino della Battaglia, n. 2.

La Fondazione potrà istituire sedi secondarie la cui organizzazione e funzionamento saranno disciplinati da apposito Regolamento. La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione trae origine dall'Orfanatrofio Femminile Sacra Famiglia, eretto in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1957 n.954 ed avente veste giuridica di I.P.A.B., successivamente depubblicizzato con delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia n.14034 del 30 ottobre 1991. Indi iscritta al n. 333 del Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Brescia, ai sensi dell' art. 1 del DPR 361/2000.

Art 2 - SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale.

La Fondazione ha lo scopo di promuovere iniziative atte a migliorare la qualità della vita attraverso interventi diretti o indiretti a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali o familiari, con particolare riferimento agli anziani ed all'infanzia.

La Fondazione si propone di svolgere attività nei seguenti settori, a favore di minori, anziani e famiglie che si trovano in comprovate situazioni di svantaggio, di abbandono o di disagio, in ragione di condizioni sociali, familiari ed economiche: - assistenza sociale; beneficenza; istruzione e formazione. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione potrà:

- fornire alloggi protetti ad anziani o coppie di anziani che si trovassero in situazione di disagio;
- effettuare prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore di minori e di famiglie che versino in stato di grave disagio economico, familiare o sociale;
- istituire "Case famiglia" per minori che versano in stato di grave disagio economico-familiare e/o sociale;
- attivare iniziative e gestire scuole materne, asili nido, servizi alle famiglie, attività e servizi di assistenza domiciliare, strutture di accoglienza per minori, centri ricreativi ed altre strutture similari ed ogni altra iniziativa connessa ai minori in stato di bisogno.

La Fondazione potrà non limitare la propria sfera di azione alla comunità locale di Bedizzole e comuni limitrofi, ma potrà sostenere iniziative rientranti nei propri scopi

sociali anche se ubicate in qualunque altra parte del mondo.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

Art 3 - OGGETTO

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusone della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' art. 5 D. Lgs. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell' art. 5 D. Lgs. 117/2017;

Art 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, che è destinato al perseguimento degli scopi istituzionali, è costituito dagli immobili, dai titoli già di proprietà dell'Orfanatrofio Femminile Sacra Famiglia di Bedizzole descritti nell'atto di trasformazione dell'Orfanatrofio Femminile Sacra Famiglia.
In particolare, l'Orfanatrofio femminile Sacra Famiglia traeva i suoi mezzi originari:
a) dal testamento pubblico di Filippini Corrado detto Dino fu Tomaso in data 1 febbraio 1954 n.59 del repertorio Atti di Ultima volontà del notaio Bettoni Dottor Andrea di Giacomo, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, verificato in data 4 marzo 1954 n. 18454/1700 di repertorio dello stesso notaio;
b) dall'atto di donazione da parte del fondatore S.E. Mons. Egisto Domenico Melchiori Arcivescovo Vescovo di Tortona; Melchiori Don Bruno, Parroco di Novagli di Montichiari; Tonoli Suor Pierina; Morettini Suor Domenica in data 1 aprile 1954 n. 2229 di repertorio del notaio Ambrosione Dottor Mario di Bortolo, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia.
Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, lasciti ereditari, legati, donazioni ed elargizioni destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione per volontà espressa di quanti vogliono contribuire al potenziamento della Istituzione.
I beni mobili ed immobili ricevuti in donazione di cui al comma precedente, se non vincolati per volontà espressa dei

donatori ad incremento indisponibile del patrimonio, potranno, su delibera del Consiglio di Amministrazione, essere mantenuti quale incremento del patrimonio, ovvero alienati per finanziare opere istituzionali.
Il Consiglio di Amministrazione, provvederà all'investimento ed all'utilizzo delle somme di denaro ricevute e di quelle ricavate dal realizzo dei beni mobili e immobili graziosamente pervenuti alla Fondazione, nel modo che riterrà più opportuno e redditizio al fine di perseguire i fini istituzionali della Fondazione

Art. 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:
- l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo.

Art. 6 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri. Il Consiglio è così composto:
1) il Parroco pro tempore della Parrocchia di Santo Stefano Protomartire in Bedizzole, o suo delegato, che assumerà anche la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione;
2) un membro nominato dal Vescovo della Diocesi di Brescia;
3) un membro nominato dal Comune di Bedizzole;
4) un membro fra i discendenti del defunto Melchiori Faustino fu Domenico padre del Fondatore;
5) un membro nominato dal Consiglio Pastorale della Parrocchia di Santo Stefano Protomartire in Bedizzole o dal Parroco pro-tempore, nel caso il Consiglio Pastorale non provveda.
Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Vicepresidente.

Art. 7 - CONSIGLIERI

I membri del Consiglio nominati dal Vescovo della Diocesi di Brescia, dal Comune di Bedizzole, dal Consiglio Pastorale della Parrocchia di Santo Stefano protomartire in Bedizzole e l'eventuale delegato del Parroco della Parrocchia di Santo Stefano protomartire in Bedizzole, durano in carica per un quadriennio pari a quattro esercizi e possono essere confermati senza interruzione. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.
Il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Santo Stefano protomartire in Bedizzole permane nella carica di Presidente finchè riveste la qualifica di Parroco della predetta parrocchia.
Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:
- si trovino in una della condizioni previste dall'art. 2382 del C.C.;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano

con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- ricoprano la carica di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, ovvero siano componenti delle Giunte Regionali, Provinciali, Comunali o amministratori con funzioni esecutive di altri enti locali territoriali.

I componenti del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina , devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di esse nome, cognome luogo e data di nascita, il domicilio, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente.

Le cariche dei membri del Consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 8 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I membri che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) deliberare i regolamenti di amministrazione e di servizio interno;

b) promuovere, quando occorre, le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e dei servizi;

c) dettare le norme e le disposizioni relative al personale direttivo e di servizio;

d) nominare, sospendere e licenziare i dipendenti;

e) approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile quello consuntivo;

f) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

g) approvare eventuali Regolamenti interni, anche in relazione all'erogazione delle prestazioni in denaro o in natura, a favore di anziani e minori in stato di disagio economico, sociale e familiare;

h) nominare i membri dell'Organo di Controllo;

i) nominare il Segretario;

j) deliberare in genere su tutto ciò che interessa direttamente o indirettamente la Fondazione.

Art. 10 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti durano in carica 3 (tre) esercizi e sono

rieleggibili.
La funzione di componente dell'organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di amministrazione.
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art 2399 del c.c.. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere ai componenti il Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.
I componenti dell'organo di controllo hanno il diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11 IL REVISORE

La Fondazione può nominare un Revisore che può anche essere anche la stessa persona che ricopre la carica di controllo secondo il precedente articolo. Esso può essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali,
Esso deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della Contabilità sociale.
Il revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

Art. 12 - SEDUTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di regola in seduta ordinaria due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto almeno sette giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. Alle sedute partecipa anche il Segretario.

Art. 13 - VALIDITÀ DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno tre dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese validamente a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14 - VERBALI E SEGRETARIO

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, il quale potrà anche non essere un consigliere.

Art. 15 - GRATUITA' DEI CONSIGLIERI

I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni di ufficio.

Art. 16 - POTERI DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresentare l'istituzione e curare, con la collaborazione del Segretario, l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione e assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio d'Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio d'Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 20 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vicepresidente.

Art. 17 - NOMINA DEL SEGRETARIO

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina il segretario della Fondazione che potrà anche non essere un consigliere. L'incarico avrà validità quadriennale, con durata, comunque, coincidente con quella del Consiglio di Amministrazione in carica. Il segretario della Fondazione dà attuazione, collaborando con il Presidente, alle delibere del Consiglio di Amministrazione e provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile di ciascun anno.

ART. 19 - DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, possono essere utilizzati solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge od effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 20 - ESTINZIONE

In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all' art. 45 comma 1 D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio

di Amministrazione o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21 - NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

F.to Gabriele Banderini

F.to Marianna Rega Notaio (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 2, D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.